

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio
Titolo II - Dibattimento

Art. 511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'[articolo 238](#). Si applica il comma 2 dell'[articolo 511](#).